



*Città Metropolitana di Torino*  
**COMUNE DI STRAMBINO**

**REGOLAMENTO  
PER LA CONCESSIONE IN USO  
TEMPORANEO DI LOCALI  
COMUNALI**

*Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 16.12.2025*



*Città Metropolitana di Torino*  
**COMUNE DI STRAMBINO**

**ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'**

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione in uso temporaneo dei locali di proprietà comunale.
2. L'utilizzo dei locali comunali da parte di gruppi, enti, associazioni che non persegano fini di lucro, organizzazioni pubbliche, istituzioni scolastiche, associazioni o enti privati, società e privati cittadini è concesso al fine di agevolare la partecipazione attiva dei cittadini alla vita della comunità.
3. Le concessioni possono essere disposte esclusivamente per attività compatibili con la destinazione d'uso dell'immobile o dello specifico locale.
4. Il criterio disciplinare base del presente Regolamento è la massima utilizzazione dei locali di proprietà comunale, senza pregiudizio della prevalente destinazione d'uso dei medesimi e fatta salva la facoltà da parte dell'Ente di sospendere o revocare le concessioni rilasciate, in conformità con le disposizioni indicate nel presente Regolamento.

**ART. 2 - IDENTIFICAZIONE LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE**

1. Possono essere concessi in uso temporaneo ai richiedenti, in possesso dei requisiti previsti e secondo le modalità stabilite dal presente regolamento, i locali comunali di seguito elencati:
  - a) Salone Municipale Consiliare Unità d'Italia (Piazza del Municipio n. 1);
  - b) Salone Polifunzionale (Via Cotonificio);
  - c) Sala Multimediale (Via Somis);
  - d) Saletta piano terra Municipio (Piazza Municipio n. 1).
2. Qualora si rendessero disponibili altri locali idonei, il suindicato elenco potrà essere aggiornato con apposito provvedimento della Giunta Comunale.
3. I suddetti locali non potranno ospitare un numero di persone superiore a quanto consentito dalle normative vigenti in materia di sicurezza.

**ART. 3 - LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE INDIVIDUATI PER MATRIMONI E UNIONI CIVILI**

1. I matrimoni civili e le unioni civili vengono celebrati/constituiti pubblicamente nella Casa Comunale nelle seguenti sale:
  - a) Salone Consiliare al primo piano della sede Municipale (per un massimo di 50 persone, compresi nubendi e testimoni);



*Città Metropolitana di Torino*  
**COMUNE DI STRAMBINO**

- b) Ufficio del Sindaco (per un massimo di 6 persone compresi nubendi e testimoni);  
c) Sala Giunta (per un massimo di 15 persone compresi nubendi e testimoni);
2. I matrimoni civili sono celebrati e le unioni civili sono costituite, nel giorno ed ora indicati dalle parti, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio, con la disponibilità della sala e del celebrante e previo versamento della tariffa determinata dalla Giunta Comunale, ove prevista.
3. È comunque esclusa la possibilità di celebrarli o di costituirli, con conseguente utilizzo delle suddette sale, salvo espressa deroga del Sindaco e disponibilità del celebrante, nei seguenti giorni:
- 1 e 6 gennaio;
  - il giorno di Pasqua ed il lunedì seguente;
  - 25 aprile;
  - 1° maggio;
  - 2 giugno;
  - 15 agosto;
  - 1° novembre;
  - 8 ,25, 26 e 31 dicembre.
4. Per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili è previsto il pagamento di una tariffa definita ed aggiornata dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, assumendo come parametri di base tutti i costi diretti e indiretti, connessi allo svolgimento del servizio, quali spese per il personale e spese gestionali.
5. I richiedenti possono, a propria cura e spese, provvedere ad arricchire la sala prescelta con addobbi floreali che al termine della celebrazione dovranno essere tempestivamente e integralmente rimossi, con onere a carico dei richiedenti. La sala dovrà quindi essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.
6. Il Comune di Strambino si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

**Prescrizioni per l'utilizzo**

1. Ai richiedenti, a propria cura e spese sono consentiti l'uso di apparecchi da ripresa purché non intralciino lo svolgimento della cerimonia.
2. È altresì ammesso l'utilizzo di una musica di sottofondo, riprodotta e diffusa attraverso qualsiasi modalità ed apparecchio appositamente fornito dagli sposi e che dovrà essere rimosso alla fine della cerimonia. In caso di riproduzione di musiche, ogni e qualsiasi onere sarà completamente a carico dei richiedenti, sollevando l'ente da qualsiasi responsabilità al riguardo.



*Città Metropolitana di Torino*  
**COMUNE DI STRAMBINO**

3. È vietato, prima, durante o dopo il rito, il lancio e/o lo spargimento di riso, pasta, confetti, petali, coriandoli o altro materiale che imbratti i luoghi aperti al pubblico o che crei pericolo per terzi. Detta condotta è vietata anche negli spazi attigui. Qualora venga trasgredita tale disposizione, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente il costo delle spese di pulizia aggiuntive. Se sparsi all'esterno dei locali dovranno essere spazzati al termine della cerimonia a cura dei richiedenti.
4. È altresì vietato l'uso di candele o ceri, o materiale pirotecnico sia all'interno del locale prescelto che nelle relative adiacenze.
5. Nel caso si verifichino danneggiamenti alle strutture concesse l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente.

#### **ART. 4 - SOGGETTI RICHIEDENTI**

1. Possono chiedere ed ottenere l'utilizzo temporaneo dei locali comunali i seguenti soggetti, corredando la domanda di ogni elemento informativo e motivazionale utile ad una corretta valutazione:
  - associazioni culturali, sportive, ambientaliste e ricreative senza scopo di lucro (nell'attribuzione della concessione saranno preferite quelle operanti con continuità in ambito comunale);
  - associazioni di volontariato;
  - le associazioni di promozione sociale;
  - comitati di cittadini istituiti in associazioni per la tutela e la salvaguardia di interessi collettivi il cui statuto sia stato preventivamente presentato all'Amministrazione Comunale;
  - gruppi o partiti rappresentati in Consiglio Comunale;
  - gruppi ed organismi politici non rappresentati in Consiglio Comunale;
  - patronati, sindacati ed associazioni di categoria;
  - organismi religiosi;
  - organismi ed istituzioni scolastiche locali;
  - associazioni o enti privati
  - soggetti privati.
2. La concessione in uso temporaneo può essere rilasciata anche a soggetti diversi da quelli elencati al precedente comma, purché svolgano attività socialmente rilevanti, compatibili con le finalità istituzionali dell'Ente e previo parere del Sindaco o suo delegato.

#### **ART. 5 - CONCESSIONE A TITOLO ONEROVO**

1. La concessione temporanea dei locali di cui al presente Regolamento al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 6 ha carattere oneroso.



*Città Metropolitana di Torino*  
**COMUNE DI STRAMBINO**

2. In tal caso, le concessioni dei locali sono rilasciate previo pagamento di apposita tariffa definita con deliberazione della Giunta Comunale.
3. Le tariffe riguardano l'uso dei locali per un'intera giornata e non sono previste concessioni frazionate.
4. Tutte le spese accessorie inerenti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la sicurezza, vigilanza, la SIAE e quant'altro necessario allo svolgimento della manifestazione e/o iniziativa svolta all'interno dei locali concessi in uso, sono a carico del concessionario.

**ART. 6 - CONCESSIONE GRATUITA**

1. I locali comunali potranno essere concessi in uso gratuito, con totale esenzione della tariffa di concessione, previa deliberazione della Giunta comunale:
  - a) per manifestazioni organizzate dal Comune in collaborazione con altri Enti, Associazioni, istituzioni scolastiche;
  - b) per iniziative patrocinate dall'Amministrazione;
  - c) per iniziative benefiche;
  - d) nel caso di eventi di particolare rilevanza o interesse culturale, turistico, sociale e aggregativo può stabilire ulteriori casi di concessione a titolo gratuito.
2. Nell'attribuzione della concessione a titolo gratuito, saranno preferiti soggetti operanti con continuità in ambito comunale.
3. Ulteriori esenzioni e riduzioni tariffarie, in ragione di particolari utilizzi, possono essere stabilite dalla Giunta Comunale in sede di approvazione delle tariffe.

**ART. 7 - MODALITÀ DI RICHIESTA PER L'USO DEI LOCALI**

1. Le richieste di utilizzo temporaneo dei locali comunali, dovranno pervenire almeno 30 giorni naturali e consecutivi prima dell'utilizzo.
2. È possibile richiedere informazioni telefoniche sulla disponibilità dei locali, ma la prenotazione avverrà unicamente in seguito alla presentazione di domanda scritta tramite utilizzo di apposita modulistica predisposta dal Comune e reperibile sul sito istituzionale dell'Ente.
3. Le istanze dovranno contenere:
  - a) la denominazione della Società, Associazione, Ente o Gruppo, o del singolo richiedente;
  - b) l'indicazione del Presidente del gruppo o dell'Associazione che si assume la responsabilità della concessione, suo indirizzo e numero telefonico;
  - c) nominativo del responsabile effettivo della custodia delle chiavi dell'immobile;
  - d) l'attività che si intende svolgere all'interno dei locali richiesti corredata dalla



*Città Metropolitana di Torino*  
**COMUNE DI STRAMBINO**

documentazione richiesta;

- e) l'indicazione del giorno, dell'orario e dei locali richiesti e quante persone vi potranno essere presenti;
- f) dichiarazione di accettazione incondizionata di tutte le norme nel presente Regolamento;
- g) dichiarazione di impegno a tenere sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità per danni causati a persone e a cose in conseguenza dell'uso dei locali e degli impianti e attrezzature eventualmente presenti, provvedendo, se del caso, a dotarsi di idonea copertura assicurativa;
- h) assunzione di responsabilità per il corretto svolgimento dell'iniziativa per la quale è stato concesso il locale.

4. L'Ufficio competente provvederà all'istruttoria necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti indicati dal presente Regolamento. In relazione a particolarità dell'uso dei locali o della conformazione dei medesimi, nella concessione possono essere previste ulteriori prescrizioni rispetto a quelle previste nel presente Regolamento.
5. Le domande saranno soddisfatte fatta salva la priorità delle iniziative promosse dall'Amministrazione comunale.
6. I concessionari si impegnano a utilizzare i locali esclusivamente per le finalità per le quali sono stati richiesti.
7. È vietato ai concessionari concedere a terzi l'utilizzo dei locali.

#### **ART. 8- MODALITÀ DI UTILIZZO E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO**

1. I soggetti concessionari sono tenuti ad utilizzare i locali nei limiti dell'atto di concessione, usando le parti comuni della struttura e dei servizi igienici secondo le regole della civile convivenza, nel rispetto dei diritti e delle esigenze degli altri utenti. In tutti i locali oggetto del presente atto, è assolutamente vietato fumare.
2. Il concessionario, nel fruire dei locali, si assume l'obbligo di rispettare, oltre al presente Regolamento, le normative relative alla sicurezza (vie di fuga libere, divieto assoluto di uso di fiamme libere, ecc..).
3. Il concessionario è responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati, per fatto a lui imputabile per omessa vigilanza o custodia, ai locali, agli arredi, alla strumentazione degli stessi od assegnata in uso, per l'intera durata della concessione.
4. In ogni caso il concessionario è responsabile in via esclusiva dell'attività esercitata all'interno dei locali di cui ha ottenuto la concessione, per il tempo della medesima, e della difformità d'uso, per la quale risponde al Comune, nel caso in cui derivi all'Ente, in qualsiasi modo, un danno.



*Città Metropolitana di Torino*  
**COMUNE DI STRAMBINO**

5. È inoltre a carico del concessionario, con esclusione di ogni responsabilità del Comune, il risarcimento dei danni a persone o cose di terzi, occorsi a causa o in occasione della concessione e derivanti da atti effettuati, strutture o impianti costruiti o installati dal concessionario medesimo o da terzi per conto del concessionario.
6. Il concessionario ha, infine, i seguenti specifici obblighi:
  - a) ritirare presso l'Ufficio Comunale competente, le chiavi ed eventualmente le attrezzature/strumentazioni richieste. Le chiavi e le eventuali attrezzature/strumentazioni verranno di regola consegnate lo stesso giorno indicato per l'utilizzo del locale, fatte salve deroghe qualora si rendessero necessari tempi diversi dovuti all'allestimento e/o alla preparazione del locale stesso;
  - b) divieto assoluto di consegnare le chiavi e le strumentazioni / attrezzature ad altri soggetti terzi diversi dal richiedente;
  - c) divieto assoluto di duplicare le chiavi;
  - d) obbligo di custodire i locali assegnati nonché l'eventuale strumentazione/attrezzatura mentre è in corso l'uso;
  - e) obbligo di spegnere tutte le apparecchiature elettriche utilizzate e le luci prima di chiudere i locali;
  - f) chiudere a chiave i locali concessi ed eventualmente il portone d'ingresso ed altre entrate secondarie dell'edificio in cui il locale si trova, oltre alle relative finestre;
  - g) obbligo di avvisare senza ritardo il Comune di eventuali problemi riscontrati nell'apertura e nell'utilizzazione o nella chiusura dei locali;
  - h) obbligo di riconsegnare i locali e l'eventuale strumentazione/attrezzatura nelle condizioni in cui il soggetto li aveva ricevuti in consegna, entro la giornata lavorativa successiva all'utilizzo;
  - i) divieto di affissione di manifesti, quadri o similari alle pareti, con qualsiasi mezzo;
  - j) di utilizzare i locali e le eventuali strumentazioni/attrezzature solo per il fine contenuto nella richiesta;
  - k) di utilizzare, qualora non di proprietà del Comune, solo materiale od apparecchiature conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e nel rispetto del D.lgs 81/2008 in materia di sicurezza degli impianti e dei luoghi di lavoro;
  - l) farsi carico di ottenere tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'iniziativa da tenersi nei locali oggetto di concessione, qualora ne ricorressero i presupposti.
7. Sarà compito del Responsabile del Servizio competente o dell'impiegato incaricato controllare lo stato dei locali concessi in uso al momento della consegna delle chiavi alla fine dell'attività.
8. Nel caso in cui l'addetto riscontrasse una irregolarità dovrà comunicarlo



*Città Metropolitana di Torino*  
**COMUNE DI STRAMBINO**

immediatamente al richiedente che dovrà provvedere quanto prima a regolarizzare la posizione e comunque entro le 24 ore successive il riscontro dello stato dei locali.

9. Il rimborso delle spese per danni eventualmente arrecati, previa contestazione da parte del Responsabile del Servizio competente entro 3 giorni dall'uso e, comunque, prima che i locali vengano utilizzati da altri, costituisce condizione imprescindibile per ulteriori concessioni dei locali ai concessionari a cui i danni sono imputabili.
10. In caso di inadempienza si procederà alla stima dei danni e all'avvio di ogni azione per il risarcimento dei danni, fatta salva la facoltà dell'Ente di denuncia all'autorità competente.
11. Eventuali polizze di assicurazione dovranno essere stipulate a cura dei soggetti concessionari dei locali o degli organizzatori delle manifestazioni per le quali essi vengono concessi.

#### **ART. 9 - SISTEMAZIONE DEI LOCALI**

1. L'Amministrazione Comunale concederà l'uso dei locali e strutture richieste nello stato di fatto in cui si trovano al momento della concessione e, quindi, con le attrezzature esistenti.
2. Agli utilizzatori verranno consegnate specifiche istruzioni, a seconda della sala, in merito alle regole di accesso, chiavi, impianti audio video, che i richiedenti si impegheranno ad accettare ed osservare scrupolosamente.
3. Il materiale non di proprietà del Comune che deve essere portato all'interno dei locali o comunque collegato ad impianti elettrici o di distribuzione acqua o a linee telefoniche dovrà essere preventivamente visionato dal competente ufficio e dovrà corrispondere a norme vigenti sulla sicurezza. Il concessionario dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità che le apparecchiature non di proprietà del Comune non presentano vizi che possano arrecare danni agli impianti, ai locali, a terze persone.
4. L'Amministrazione Comunale non risponderà di eventuali furti o danni accorsi alle attrezzature o ai beni di proprietà del concessionario.
5. Il concessionario dovrà ripristinare i locali allo stato originario al termine della concessione.

#### **ART. 10 - RINUNCIA DELLA CONCESSIONE**

1. Il concessionario può rinunciare all'utilizzo dei locali concessi ed in tal caso ha diritto al rimborso del canone pagato relativamente al periodo successivo alla data di presentazione della domanda di rinuncia, purché questa sia presentata prima della cessazione e sussista la documentazione che l'occupazione sia effettivamente cessata.



*Città Metropolitana di Torino*  
**COMUNE DI STRAMBINO**

**ART. 11 - PROCEDURA PER RILASCIO DELLE CONCESSIONI**

1. Le concessioni per l'uso temporaneo dei locali comunali a titolo oneroso sono rilasciate con provvedimento del Responsabile del Servizio competente.
2. Le concessioni temporanee a titolo gratuito sono rilasciate sempre con provvedimento del Responsabile del Servizio competente, ma previo parere favorevole della Giunta Comunale con apposita deliberazione.

**ART. 12 - ORDINE DI PRIORITÀ' DI CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI**

1. Nel caso di sovrapposizione per gli stessi locali di istanze di concessione di breve durata, beneficerà della concessione chi avrà presentato per primo l'istanza. Fa fede la data ed il numero di protocollo.
2. Qualora non vi sia la disponibilità del locale richiesto, verrà data apposita comunicazione al richiedente.
3. Nel caso di sovrapposizione per gli stessi locali di richieste di concessioni temporanee, verranno privilegiate, le richieste per lo svolgimento di:
  - a) attività sociali o di servizio di interesse pubblico;
  - b) attività culturali e/ o ricreative;
  - c) eventuali ulteriori attività (riunioni, dibattiti, mostre, etc.).

**ART. 13 - VERBALE DI CONSEGNA LOCALI**

1. I locali comunali oggetto di concessione in uso temporaneo verranno consegnati al concessionario, previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna.
2. La firma del verbale di consegna senza rilievi da parte del concessionario comporterà implicito riconoscimento della perfetta funzionalità dei locali e dei beni ivi presenti, pertanto saranno irrilevanti eventuali contestazioni successive.
3. Dopo l'utilizzo i locali assegnati dovranno essere restituiti liberi in conformità con lo stato di fatto descritto nel verbale di consegna, previa verifica dell'Amministrazione della buona conservazione dei locali e arredi, concessi in uso.
4. In caso di accertata irregolarità dell'uso dei locali o degli arredi, l'Amministrazione provvederà a stendere verbale di contestazione di addebito e a notificarlo agli interessati, con adozione di tutti gli atti necessari al risarcimento dei danni, come disposto dall'articolo 8.



*Città Metropolitana di Torino*  
**COMUNE DI STRAMBINO**

**ART. 14 - REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione potrà essere revocata con provvedimento motivato dal Responsabile del Servizio competente o nei seguenti casi:
  - a) inosservanza anche di una sola delle condizioni previste dal presente Regolamento;
  - b) qualora i locali siano utilizzati in modo difforme dalla concessione.
2. La concessione potrà essere sospesa o revocata in presenza di situazioni imprevedibili che non consentano la prosecuzione dell'utilizzo dei locali da parte dei concessionari, in particolare quando siano venute a mancare le condizioni di agibilità e di sicurezza dei locali.
3. Il provvedimento di sospensione o di revoca, dovrà essere comunicato dall'Amministrazione con un preavviso di almeno tre giorni. Il provvedimento ha comunque efficacia immediata in presenza di situazioni imprevedibili ed urgenti.

**ART. 15 - NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla disciplina vigente in materia (Codice Civile e T.U. Enti Locali).
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore secondo le disposizioni di Legge applicabili e dello Statuto comunale.
3. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili o in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti o disposizioni comunali.